lexant
LEGALLY YOURS

FOCUS ON

# NUOVE PROSPETTIVE IN MATERIA 231: ESTESO IL CATALOGO DEI REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

I delitti contro il patrimonio culturale e in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

LE NUOVE FRONTIERE DELLA LEGGE

www.lexant.it

**NOVITÀ IN TEMA DI RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001**

## 1. NUOVI REATI PRESUPPOSTO 231: I DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

In data 22 Marzo 2022 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge del 09 Marzo 2022, n. 22 recante "*Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*".

La Legge del 09 Marzo 2022, n. 22 ha operato un'integrazione all'interno del Codice penale, delle norme penali contenute nel D. Lgs. n. 42/2004 ("*Codice dei beni culturali e del paesaggio*"), attraverso l'inserimento del Titolo VIII-*bis* "*Dei delitti contro il patrimonio culturale*".

Il Titolo VIII-*bis* si compone di diciassette nuovi articoli e, nello specifico, dall'art. 518-*bis* all'art. 518-*undevicies* c.p.

L'art. 3 della Legge n. 22 del 09 Marzo 2022 ha introdotto all'interno del D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*septiesdecies* "*Delitti contro il patrimonio culturale*" che amplia il catalogo dei reati presupposto inserendo i seguenti reati, di cui al nuovo Titolo VIII-*bis* del Codice Penale:

- Furto di beni culturali (art. 518-*bis*);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-*ter*);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-*quater*);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-*octies*);
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-*novies*);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-*decies*);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-*undecies*);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-*duodecies*);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-*quaterdecies*).

In caso di accertamento della sussistenza del reato in capo all'ente, sono previste considerevoli sanzioni pecuniarie a carico delle società che non abbiano posto in essere precauzioni idonee a prevenire la commissione dei nuovi reati.

Si precisa inoltre che, in caso di commissione di tali delitti, all'ente potranno essere applicate le sanzioni interdittive previste all'art. 9, comma 2, D. Lgs. n. 231/2001, tra le quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività per una durata non superiore a due anni.

A ciò si aggiunga che è stato introdotto il nuovo art. 25-*duodevicies* "*Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*" che ha ampliato il catalogo dei reati presupposto con le seguenti fattispecie:

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-*sexies*);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-*terdecies*);

In relazione all'ipotesi di cui all'art. 25-*duodevicies*, qualora l'ente o una sua unità organizzativa sia stabilmente utilizzato all'unico o prevalente scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al citato articolo, si applicherà la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D. Lgs. n. 231/2001.

La norma in esame prevede l'estensione della confisca allargata anche per i reati di ricettazione di beni culturali, impiego di beni culturali provenienti da delitto, riciclaggio di beni culturali, autoriciclaggio di beni culturali e di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali.

## 2. NUOVI REATI PRESUPPOSTO 231: GLI ILLECITI IN MATERIA DI MEZZI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 184/2021, il legislatore ha introdotto nuovi reati presupposto nel catalogo 231.

Per effetto di tale intervento, è stato aggiunto l'art. 25-*octies*.1 in forza del quale gli enti potranno essere chiamati a rispondere anche di alcuni delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti nel caso in cui siano commessi nel loro interesse o vantaggio.

La novella recepisce la Direttiva (UE) 2019/713 avente ad oggetto la lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti ed è volta a ostacolare la manipolazione di strumenti di pagamento e flussi monetari digitali nonché a garantire un'effettiva tutela dei consumatori nel mercato digitale.

Tale novità normativa prevede importanti modifiche al Codice penale italiano e in particolare:

- l'integrazione del delitto di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*ter* c.p.);
- l'introduzione del delitto di detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*quater* c.p.);
- l'integrazione del reato di frode informatica (art. 640-*ter* c.p.) aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale con un'aggravante nel caso in cui la condotta produca il trasferimento di denaro, valore monetario o valuta virtuale.

Nel caso in cui l'ente commetta i suddetti reati presupposto, l'art. 25-*octies*.1 prevede una sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote per il delitto di cui all'art. 493-*ter* c.p. e fino a 500 quote per i delitti di cui agli artt. 493-*quater* e 640-*ter* nell'ipotesi aggravata.

L'art. 25-*octie*s.1, comma 2, prevede che, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offenda il patrimonio previsto dal codice penale, avente ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, all'ente verrà applicata la sanzione pecuniaria fino a 500 quote, se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ad anni dieci; da 300 a 800 quote, se il delitto è punito con la pena non inferiore ad anni dieci di reclusione.

All'ente potranno essere altresì applicate le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, D.lgs. 231/200 che vanno dal divieto di pubblicizzare beni o servizi all'interdizione dall'esercizio dell'attività.

## 3. CONCLUSIONI

In seguito all'introduzione delle suddette novità legislative, qualora l'Ente sia dotato del modello organizzativo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, sarà necessario adeguare il proprio *risk assesment* per poter valutare il grado di commissione di tali fattispecie di reato nell'ambito delle proprie attività.

Al contrario, le società prive di un modello organizzativo, che risultano punibili per i reati della specie di quelli trattati, dovranno valutare l'opportunità di elaborarlo al fine di evitare sanzioni economiche ed interdittive, atteso che vi è un rapido e progressivo aumento delle ipotesi di reato che possono far scattare una responsabilità anche in capo alla società.

Come noto, l'adozione e l'effettiva attuazione di un modello 231 può esonerare l'ente da responsabilità *ex* D.Lgs. 231/2001.

Avv. Camilla Primomo